ALLEGATO D

RELAZIONI VIR



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



presso la Presidenza del Consiglio del Ministri Servizio AIR

(cortese attenzione dott. Cervone)

Oggetto: riscontro riepilogativo delle relazioni VIR effettuate.

Come da richiesta del 6 febbraio 2013 si trasmettano in allegato le relazioni VIR redatte da questo Ufficio.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

ANNO 2011

PROVVEDIMENTI BIENNIO 2008-2009 PER I QUALI E' STATA PREDISPOSTA LA V.I.R.

LEGGI

- 1. Disegno di legge 3378/C di conversione in legge del decreto legge 25 gennaio 2008, n. 3 recante: "Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari". (N.B. Il Governo rinuncia alla conversione e le norme confluiscono nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, recante: "Proroga di ermini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (mille proroghe)", pubblicato nel S.O. n 47/L alla G.U. n. 51 del 29 fe obraio 2008.)
- 2. Legge 24 luglio 2008, n. 127, di conversione in legge del decreto legge 30 maggio 2008, n. 95, recante: "Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria".
- 3. Legge 30 giugno 2009, n. 85, recante: "Adesione della Repubblica italiana al Trattato coricluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontallera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontallera e la migrazione illegale (Trattato di PRUM). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale".
- Legge 4 agosto 2008, n. 135 recante: "Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari

stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997".

- Legge 23 luglio 2008, n. 124, recante: "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nel confronti delle alte cariche dello Stato".
- 6. Legge 16 marzo 2009, n. 25, recante: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali:
 - a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;
 - b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3 (2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 r ovembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006".
- 7. Legge 3 agosto 2009, n. 114, recante: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato Maggiore dell'Unione europea, dei Quartieri Generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazior e e dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato sul'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA-UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003"; b) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro per

Camera dei deputati

danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di una operazione dell'Unione europea di gestione della crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004".

- 8. Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".
- Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (RELATIVAMENTE AGLI ARTICOLI 1,7,9,10 e 11)

DECRETI LEGISLATIVI

 Decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, recante: "Coordinamento delle disposizioni in materia di elezione del consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111".

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2008, n. 322, recante: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell'uso del personal computer nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista".

RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

Disegno di legge 3378/C di conversione in legge del decreto legge 25 gennaio 2008, n. 3 recante: "Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari".

N.B. Il Governo rinuncia alla conversione e le norme confluiscono nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge del 31 dicembre 2007, n. 248, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (mille proroghe)", pubblicato nel S.O. n 47/L alla G.L. n. 51 del 29 febbraio 2008.

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia;
- Data di entrata in vigore: 1 marzo 2008;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; incirizzo email: adele.pompei@giustizia.it.

ASPETTI INTRODUTTIVI:

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005 n. 246" si provvede alla valutazione del consegulmento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi a posteriori i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;
- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento nel corso del biennio né pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi.

SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA':

Lo scopo del provvedimiento risulta essere stato raggiunto dal momento che l'intervento normativo si proponeva di disciplinare l'istituto della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111 (recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), tenuto conto del regime transitorio introdotto dall'art. 5, comma 3, della citata legge n. 111 del 2007, in materia di temporaneità degli incarichi.

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento soddisfa lo specifico obiettivo di risolvere i problemi organizzativi derivanti dalla decadenza del titolare dell'ufficio giudiziario o della sezione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, qualora il Consiglio Superiore della magistratura non abbia ancora provveduto alla nomina del nuovo titolare dell'ufficio.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:

E' acclarata l'osservanza delle prescrizioni del presente intervento normativo che, in deroga alle norme sull'ordinamento giudiziario, prevede che, in mancanza del titolare, i magistrati già in servizio presso lo stesso ufficio giudiziario e decaduti reggano il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della repubblica per il periodo massimo di sei mesi necessario per completare le nomine del reggenti degli uffici giudiziari medesimi.

SEZIONE 5 - CRITICITÀ':

Non sono state evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR - CONCLUSIONI:

- i) Sono state raggiunté le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii) Non sono state addittate misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

ALLEGATI:

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a diferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Direzione generale del bilancio e della contabilità; Direzione generale di statistica di questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile

Decreto-legge recante: "Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari".

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Soggetti cestinatari e coinvolti dall'intervento normativo sono l'ordine giudiziario e gli uffici giudiziari.

b) Esigenz: sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e cai destinatari ai fini di un intervento normativo.

L'intervento normativo si propone di disciplinare l'istituto della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111 (recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), tenuto conto del regime transitorio introdotto dall'articolo 5, coroma 3, della citata legge n. 111 del 2007, in materia di temporaneltà degli incarichi.

c) Objettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Obiettivo especifico è quello di risolvere i problemi organizzativi derivanti dalla decadenza del titolare dell'ufficio giudiziario o della sezione in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, qualora il Consiglio superiore della magistratura non abbia ancora provveduto alla nomina del nuovo titolare dell'ufficio.

d) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Sussistono le condizioni necessarie per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte dell'amministrazione e dei soggetti destinatari. Quanto ai presupposti finanziari, dall'attuazione del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori o reri a carico dello Stato.

e) Aree di criticità.

Non si ravvisano al momento aspetti di criticità.

f) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie. Valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Non vi so to alternative possibili.

g) Strumenta tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il decreto-legge è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della necessità e urgenza di provvedere in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento.

RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(VIR)

Legge 24 luglio 20(8, n. 127, di conversione in legge del decreto legge 30 maggio 2008, n. 95, recante: "Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria".

- Amministrazione esponsabile: Ministero della giustizia;
- Data di entrata in vigore: 29 luglio 2008;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono:
 06/68853092; indirizzo email: adele pompei@giustizia.it.

ASPETTI INTRODUTTIVI:

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonchè alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi a posteriori i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo ci vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;
- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento nel corso del biennio (pur succedendosi nel tempo ulteriori proroghe in attesa di una riforma organica, non ancora attuata, della magistratura onoraria) né pronunce giurisprudenziali, pareri di organi di controllo o consultivi. Si allegano le iniziative parlamentari in materia.

SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA':

Lo scopo del provvedimento risulta essere stato raggiunto dal momento che lo stesso rispondeva alla necessità di armonizzare la disciplina sull'impiego del magistrati onorari nell'esercizio di funzioni giurisdizionali (contenuta nell'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51) con la proroga dei magistrati onorari nell'esercizio delle rispettive funzioni (disposta dall'art. 14 del decreto – legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche dal momento che nei bilanci annuali di previsione sono già allocate le risorse necessarie per la corresponsione dei compensi alla magistratura onoraria.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento ha consentito di continuare ad applicare le disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, che disciplinano l'impiego dei magistrati onorari presso il Tribunale ordinario e presso la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle more del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nonché di salvaguardare, sotto il profilo organizzativo, i provvedimenti tabellari già adottati.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:

E' acclarata l'osservanza delle prescrizioni dell'intervento normativo in disamina nella prospettiva di consentire l'applicazione, fino alla data del 31 dicembre 2009, delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario relative all'impiego dei magistrati onorari presso il tribunale ordinario e presso la procura della Repubblica, nelle more dei complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria medesima.

SEZIONE 5 - CRITICITA':

Non sono state evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR -- CONCLUSIONI:

- i) Sono state raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii) Non si è sentita l'esigenza di misure integrative o correttive con riferimento all'atto

o alle circostanze di attuazione.

ALLEGATI:

- Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Direzione genera e del bliancio e della contabilità e Direzione generale di statistica di questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile



L'Istituzione

Composizione

Lavori del Senato Leggi e documenti Attualità

Relazioni con i cittadini

Ricerca

Banche dati specialistiche

Risultati 1 - 8 su 8

S.3039

Sen. Glacomo Caliendo (PdL) e altri

Riforma organica della magistratura onoraria e costituzione dell'ufficio circondariale del giudice di pace 1 dicembre 2011: Presentato al Senato

14 marzo 2012: In corso di esame in commissione

C.4291

On. Gabriella Carlucci (PdL)

Modifiche alla legge 21 riovembre 1991, n. 374, in materia di organizzazione, funzionamento e trattamento economico e previdenziale del giudice di pace, nonché disposizioni concernenti la disciplina della magistratura onoraria

18 aprile 2011: Presentato alla Camera

Da assegnare

C.3890

On. Salvatore Torrisi (PdL)

Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria

23 novembre 2010: Presentato alla Camera

22 dicembre 2010: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

S.2359

Sen. Filippo Berselli (PdL) e altri

Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria

6 ottobre 2010: Presentato al Senato

14 marzo 2012: In corso di esame in commissione

S.2080

Sen. Giuseppe Valentina (PdL)

Disciplina organica della magistratura onoraria

23 marzo 2010: Presentato al Senato

14 marzo 2012: In corso di esame in commissione

5.897

Sen. Alberto Maritati (PD)

Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

9 luglio 2008: Presentato al Senato

14 marzo 2012: În corso di esame in commissione

5.867

Governo Berlusconi-IV

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria

2 luglio 2008; Trasmesso dalla Camera

17 luglio 2008: Approvata definitivamente. Legge

Decreto-legge recante: "Proroga del termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria".

Analisi di impatto della regolamentazione

- a) ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti. L'intervento normativo coinvolge il Ministero della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura e l'ordine giudiziario.
- b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari al fini di un intervento normativo.

 Necessità di armonizzare la disciplina sull'impiego dei magistrati onorari nell'esercizio di funzioni giurisdizionali (contenuta nell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51) con la proroga dei magistrati onorari nell'esercizio delle rispettive funzioni (disposta dall'articolo 14 del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
- c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo. L'intervento normativo si propone di consentire l'applicazione, fino alla data del 31 dicembre 2009, delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario che disciplinano l'impiego dei magistrati onorari presso il tribunale ordinario e presso la procura della Repubblica, nelle more del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.
- d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Nulla da rilevare.

e) aree di «criticilà».

Nulla da rilevare.

f) opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie: valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Non vi sono opzicni alternative alla regolazione.

g) strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il decreto-legge appare lo strumento normativo più appropriato, tenuto conto della imminente scadenza (2 giugno 2008) del termine previsto dall'articolo articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

Legge 30 giugno 2009, n. 85, recante: "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di PRUM). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale".

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia; Ministero dell'interno; Ministero degli esteri;
- Data di entrata in vigore: 14 luglio 2009;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; indirizzo email: adele.pompei@giustizia.it.

ASPETTI INTRODUTTIVI:

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi a posteriori i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari:
- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento

nel corso del biennio né pronunce giúrisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi. Si rappresenta esclusivamente come in materia di accertamenti medici incidenti sulla libertà personale il D.D.L. n. 95/S sia confluito nella presente legge (artt. da 24 a 29). Si evidenzia ulteriormente come, in attuazione della delega contenuta nell'art. 18, si sia provveduto alla "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia peni enziaria" con D.Lgs. 9 settembre 2010, n. 162.

SEZIONE 1- RAGGIUN GIMENTO DELLE FINALITA':

L'intervento coinvolge, in primo luogo, le istituzioni di nuova creazione (banca dati nazionale del DNA e di laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA) alle quali viene demandato il compito di gestione dei profili del DNA, nonché gli uffici giudiziari e di polizia competenti i qual dovranno alimentare le predette istituzioni.

Si segnala tuttavia come, allo stato, siano ancora in fase di allestimento le strutture necessarie al prelevamento nonché alla gestione dei profili del DNA.

La finalità perseguita e comunque realizzata, tramite le modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti medici idonei ad incidere sulla libertà personale, risulta essere quella di potenziare ed affinare l'efficienza e l'efficacia dell'azione giudiziaria, contemperando le esigenze investigative con le garanzie costituzionali in tema di libertà personale. L'individuazione del casi e dei modi dei prelievi coattivi del materiale biologico, in assenza del conserso della persona interessa, nonché la predisposizione di una articolata disciplina, con l'allargamento dei casi di ricorso all'incidente probatorio non connotati dalla <<non r nviabilità>> della prova al dibattimento, anche nel medio -- lungo periodo, contribuiscono, invero, a creare un <<circuito virtuoso>> idoneo a ridurre i margini di errore giudiziario (vedi gli artt. 224-bis, 359-bis, 133, 354, comma 3, 392, comma 2, c.p.p.; 72-bis, 72-ter, 72-quater Disp. Att. c.p.p.). Oggl, infatti, sono aumentate in maniera esponenziale le possibilità di estrarre l'impronta genetica da materiali biologici repertati sul luogo del fatto, ottenendo risultati che presentano un notevole grado di affidabilità in condizioni che solo qualche anno addietro erano ritenute proibitive o scarsamente significative. E'considerevole, infatti, l'aumento dei casi giudiziari nei quali, stante il nuovo ed evoluto quadro di riferimento scientifico, si riesce a determinare l'impronta genetica di coloro che hanno lasciato delle tracce, anche minime, sul luogo del commesso reato (si pensi, a titolo esemplificativo, alla individuazione di alcuni mafiosi che parteciparono alla strage di Capaci, all'esito del confronto del loro DNA con il profilo genetico estratto dalle particelle di mucosa boccale rinvenute sulle cicche di sigarette repertate sul luogo de gravissimo fatto); e ciò sta incrementando, di conseguenza, il fabbisogno di procurare i l'impronta genetica della persona sottoposta alle indagini ovvero